



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 52 del 13/09/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 12 settembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

5) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ SSD ACCADEMIA FROSINONE SCSRL, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere la società Accademia Frosinone SCSRL responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare alla stessa l'ammenda di euro 450,00, con eventuale compensazione parziale con l'importo tardivamente versato a seguito del patteggiamento revocato.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

6) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VALERIO CARANCI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ TORRENOVA FC, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ TORRENOVA FC A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Caranci Valerio, squalifica per n.2 gare;
- Torrenova F.C., ammenda di euro 100,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

7) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LUCA FIORAVANTI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA PALMAROLA CLUB A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere il deferito Fioravanti Luca responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l'effetto, di comminare allo stesso la squalifica per n. 6 gare.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

8) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA TETTI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. S.P.V.Q. VELLETRI CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 39, COMMA 1, E 43, COMMI 1 E 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL'ART. 7, COMMA 1, DELLO STATUTO FEDERALE, DEL SIG. FABRIZIO SILVESTRINI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. S.P.V.Q. VELLETRI CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. PAOLO BALDAZZI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. S.P.V.Q. VELLETRI CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. OSSAMA ABOUALI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. S.P.V.Q. VELLETRI CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 39, COMMA 1, E 43, COMMI 1 E 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. S.P.V.Q. VELLETRI CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di prosciogliere il calciatore Abouali Ossama.

Di ritenere altresì i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Tetti Andrea, inibizione per n.12 mesi;
- Baldazzi Paolo, inibizione per n.6 mesi;
- Silvestrini Fabrizio, inibizione per n.9 mesi;
- SPQV Velletri Calcio, ammenda di euro 800,00 e penalizzazione di n.9 punti in classifica, da scontare nel Campionato Under 16 Regionale 2024/2025.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 13 settembre 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli